

**Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4*****Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale*****Criteria, tempi e procedure per la presentazione delle proposte**

La legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 prevede il sostegno ad attività di celebrazione di eventi storici o personalità che hanno contribuito alla crescita del prestigio e dell'immagine del Veneto a livello nazionale ed internazionale. Al fine di permettere l'applicazione della legge la Giunta regionale individua criteri, procedure e modalità operative sottoelencati.

1. Soggetti aventi titolo a presentare le proposte

Possono presentare proposte le Autonomie locali, le Istituzioni pubbliche di studio e ricerca a livello universitario, le Istituzioni culturali di grande rilevanza presenti nel territorio regionale, i componenti della Commissione cultura del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. Contenuti delle proposte

Le proposte di celebrazione si riferiscono di norma alla commemorazione dell'evento storico, della nascita o della morte di personalità. Non sono ammesse proposte riferite ad eventi o personalità aventi rilevanza locale. Qualora in un unico anno ricorrano commemorazioni di più eventi o di più personalità, la Commissione tecnico scientifica può aggregare per materia o per affinità proposte di celebrazioni di personalità diverse proponendo la costituzione di un unico comitato per più celebrazioni. Le proposte di celebrazione possono prevedere programmi di iniziative anche biennali, con attività propedeutiche e preparatorie riferite all'anno prima dell'anniversario.

3. Presentazione delle proposte

Le proposte di celebrazione devono contenere:

- un profilo storico dell'evento o biografia della personalità per la quale si propongono attività di celebrazione;
- una relazione contenente le ragioni dell'iniziativa;
- l'articolazione degli eventi o delle azioni che costituiscono il progetto di celebrazione;
- le previsioni di spesa relative e le eventuali partecipazioni di soggetti pubblici o privati alle spese;
- una rosa di nomi per la composizione del Comitato regionale, con relativi curricula e le motivazioni della proposta di inserimento nel comitato.

I proponenti devono inoltre precisare se per la medesima celebrazione è stata richiesta la costituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni.

4. Tempi e modalità di presentazione delle proposte

Al fine di consentire alla Commissione tecnico scientifica una adeguata valutazione delle proposte e alle strutture regionali di attivare in tempi utili le procedure di costituzione del Comitato o dei Comitati regionali per le celebrazioni, le proposte devono essere presentate entro il **31 marzo** dell'anno antecedente l'anniversario da celebrare, o del primo anno del

programma biennale di attività previsto per le celebrazioni. Le proposte contenenti i documenti indicati al precedente punto 3, devono essere indirizzate a:

Regione del Veneto – Giunta regionale
Unità di Progetto Attività culturali e spettacolo
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168
30121 VENEZIA

5. Tempi di approvazione dei Comitati regionali per le celebrazioni

La Giunta regionale trasferisce alla Commissione tecnico scientifica prevista dall'art.3 della legge le proposte pervenute e quelle elaborate dalle strutture regionali ai fini dell'esame e relativa valutazione. Entro 30 giorni la Commissione esprime le proprie valutazioni. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, con propria deliberazione propone al parere della competente Commissione consiliare la delibera con cui costituisce il comitato regionale per le celebrazioni, ne definisce le competenze e ne indica il Presidente, pone gli indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e assegna il relativo finanziamento. Il parere si considera acquisito qualora la Commissione consiliare non si esprima entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di Giunta.

6. Compiti dei Comitati per le celebrazioni nella realizzazione dei programmi e nella comunicazione

Il Comitato regionale per le celebrazioni si impegna ad elaborare il programma esecutivo delle celebrazioni secondo gli indirizzi assegnati di cui al precedente punto 5, a realizzarlo nei tempi assegnati e a fornire la relazione finale sugli obiettivi raggiunti e la rendicontazione delle spese sostenute entro 120 giorni dalla conclusione del programma stesso. Tutta la documentazione relativa alla promozione e comunicazione delle manifestazioni collegate alla celebrazione dovrà fare esplicito riferimento alla legge regionale secondo indicazioni fornite dalla struttura per la comunicazione della Giunta regionale.

7. Modalità di liquidazione o di accreditamento del finanziamento al comitato

Di norma la Regione sostiene le attività del Comitato per le celebrazioni rimborsando le spese sostenute sulla base di rendicontazione, anche in più quote, entro i limiti del finanziamento assegnato, con le procedure di autocertificazione previste per la concessione di contributi ex Legge regionale n. 49/1978. A richiesta del Comitato può essere approvata l'anticipazione di una quota dello stanziamento o costituito un budget operativo fino ai limiti dello stanziamento assegnato, a favore di un dirigente regionale avente le funzioni di segretario tesoriere del Comitato stesso.

8. Diffusione dei risultati dell'attività celebrativa

Il Comitato si impegna a diffondere, anche attraverso gli organi di stampa, i risultati delle attività celebrative nonché a distribuire nelle biblioteche del Veneto o nelle scuole le eventuali pubblicazioni a stampa, video o digitali prodotte in attuazione delle attività celebrative.

9. Prima applicazione

In sede di prima applicazione della legge le proposte di celebrazioni per gli anni 2006 - 2007 possono essere presentate entro il **21 agosto 2006**.